

COMUNE DI STRAMBINO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 60 del 19-12-2019

- Divenuto esecutivo in data 29/12/2019

INDICE

TITOLO I

NORME GENERALI

- Art. 1 Scopi del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Poteri del Sindaco
- Art. 4 Agenti Giurati e Società private
- Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

Capo I

Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati

- Art. 6 Comunioni generali dei pascoli

Capo II

Conduzioni e custodia degli animali al pascolo

Furti campestri

- Art. 7 Divieto di pascolo
- Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli
- Art. 9 Pascolo abusivo
- Art. 10 Custodia degli animali pascolanti
- Art. 11 Pascolo notturno
- Art. 12 Transito del bestiame
- Art. 13 Ricetto ad armenti e greggi
- Art. 14 Soggiorno delle mandrie
- Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza e dell'ordine
- Art. 16 Osservanza delle Leggi

Capo III

Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

- Art. 17 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada
- Art. 18 Animali vaganti
- Art. 19 Mantenimento dei cani
- Art. 20 Sciami
- Art. 21 Esercizio del diritto di passaggio

Capo IV

della spigolatura e atti consimili

- Art. 22 Divieto di spigolatura
- Art. 23 Furti Campestri
- Art. 24 Modalità di raccolta prodotti del sottobosco
- Art. 25 Frutti di piante sul confine
- Art. 26 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Capo V

Delle strade vicinali

- Art. 27 Divieto di alterazione
- Art. 28 Espurgo dei fossi
- Art. 29 Potatura delle siepi
- Art. 30 Aratura terreni adiacenti strade/ripe/fossi
- Art. 31 Obblighi dei frontisti di strade
- Art. 32 Trasporto del letame
- Art. 33 Abbattimento di piante lungo le strade
- Art. 34 Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante
- Art. 35 Granoturco

Capo VII

Della distruzione degli animali, degli insetti ecc.... nocivi all'agricoltura

- Art. 36 Animali insettivori
- Art. 37 Seppellimento di animali morti
- Art. 38 Denuncia e obbligo

Capo VIII

Pastorizia ed industria del latte

- Art. 39 Commercio del latte
- Art. 40 Vendita del latte
- Art. 41 Malattia dell'animale
- Art. 42 Autorizzazioni alla vendita del latte

Capo IX

Della prevenzione e spegnimento degli incendi

- Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco
- Art. 44 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi
- Art. 45 Spegnimento degli incendi
- Art. 46 Articolo repressione degli incendi
- Art. 47 Prescrizione per prevenire gli incendi
- Art. 48 Costruzione depositi
- Art. 49 Fuochi artificiali e razzi

Capo X

CULTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME

- Art. 50 Igiene delle stalle
- Art. 51 Disciplina e limitazioni
- Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi
- Art. 53 Distanze piante e viti

Capo XI

CASE COLONICHE, GRONDAIE

- Art. 54 Canali di gronda
- Art. 55 Igiene delle case coloniche
- Art. 56 Concimaie
- Art. 57 Cani da guardia

Capo XII

TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

- Art. 58 Divieti
- Art. 59 Tutela delle acque da inquinamento
- Art. 60 Divieti
- Art. 61 Uso improprio delle acque
- Art. 62 Uso dei diserbanti
- Art. 63 Prevenzione sanitaria per uso dei fitofarmaci
- Art. 64 Classi presidi sanitari
- Art. 65 Acquisto e uso dei presidi sanitari
- Art. 66 Abbandono confezioni fitofarmaci

TITOLO III

- Art. 67 Vigilanza
- Art. 68 Permessi ed autorizzazioni
- Art. 69 Sanzioni
- Art. 70 Abrogazione di norme
- Art. 71 Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 3 Poteri del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri di tutela della sicurezza pubblica, spetta la facoltà di emettere, nei casi di urgenza, ordinanze per assicurare il pubblico transito su strade comunali e vicinali ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Art. 4 Agenti Giurati e Società private

Gli Agenti Giurati delle Società agrarie private legalmente costituite e delle Associazioni ittico venatorie e naturalistiche devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia rurale.

Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di procedura Penale.

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

Capo I

Comunicazioni Generali dei Pascoli esistenti sui beni privati

Art. 6 Comunioni generali dei pascoli

Si dà atto che, nel territorio Comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli sui beni privati".

Capo II

Condizioni e custodia degli animali al pascolo

Furti campestri

Art. 7 Divieto di pascolo

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui senza il consenso espresso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il proprietario del fondo, od un suo delegato o rappresentante, sia presente, il concessionario dei pascoli deve essere munito di permesso scritto da presentarsi, ad ogni richiesta agli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

Art. 8 Casi di obbligo di chiusura dei pascoli

Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti ai pascoli tori e scrofe o comunque animali che abbiano l'istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe, e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 9 Pascolo abusivo

Il bestiame sorpreso, senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui, o lungo le strade di uso pubblico, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario fermo restando, per lo sciame delle api, le disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 10 Custodia degli animali pascolanti

Il bestiame del pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che con lo sbandamento, rechi danno ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali o mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

E' vietato affidare la custodia del bestiame, la guida di veicoli a trazione animale, la conduzione di animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie, a persone che non abbiano compiuto gli anni quattordici di età.

Art. 11 Pascolo notturno

Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti e tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbe derivare le proprietà circostanti.

Art. 12 Transito del bestiame

Coloro che, debbono traversare il territorio con bestiame, non potranno per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali e brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali.

Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione.

Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente.

Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale.

Gli armenti, le greggi e qualsiasi moltitudine di bestie, quando circolano su strada, debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e regolati in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata.

Inoltre, se necessario, debbono essere frazionati e separati da intervalli al fine di assicurare la regolarità della circolazione.

Essi non possono sostare sulle strade, e di notte, debbono essere preceduti da un guardiano munito di fanale che proietta anteriormente luce bianca e seguiti da un altro guardiano munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del codice penale.

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame, non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame.

Art. 13 Ricetto ad armenti e greggi

Coloro che nel Comune danno ricetto ad armenti e greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare immediato avviso al Sindaco dell'arrivo dei medesimi.

Art. 14 Soggiorno delle mandrie

I pastori, i caprai, o margari transumanti devono, entro 48 ore dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il personale che hanno alle loro dipendenze ed i terreni che hanno preso in godimento.

Art. 15 Difesa della pubblica sicurezza e dell'ordine

E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 C.P., incrudelire verso gli animali, maltrattandoli

o costringendoli a fatiche eccessive.

Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani ed alimentarli insufficientemente. I proprietari ed i conducenti di mandrie e greggi che, con la loro condotta, si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 16 Osservanza delle Leggi

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le Leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio dei pascoli sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono osservare le disposizioni del regolamento per godimento di natura di beni da adottare il pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà essere esclusivamente esercitato secondo le discipline ed i relativi elenchi approvati dalla Regione Piemonte.

Capo III

Passaggi abusivi nelle proprietà private e pubbliche

Art. 17 Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi e divieto ai mezzi fuoristrada

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei riparti di cui all'art. 637 del Codice Penale.

E' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune.

I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, sono considerate percorsi fuori strada. Sono esclusi dall'osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, di Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.

Art. 18 Animali vaganti

È vietato lasciare vagare nelle campagne altrui animali che arrechino danno alle semine, alle piantagioni ad ai prodotti.

Art. 19 Mantenimento dei cani

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, il proprietario risponde degli eventuali danni

Cani a guardia di edifici

I cani a guardia degli edifici privi di recinzione non possono in nessun caso essere lasciati liberi in quanto potrebbero provocare pericolo per l'incolumità pubblica.

Custodia e detenzione di cani o altri animali

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati cani o altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle altre persone.

Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

I detentori di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

Molestia agli animali

E' vietato molestare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi, molestie o sofferenze.

Art. 20 Sciami

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 C.C., gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati ad appoggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro 2 giorni, od abbia cessato di inseguirli nei 2 giorni recati ad ogni persona e cosa.

Art. 21 Esercizio del diritto di passaggio

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante, le siepi e qualsiasi altro cosa inerente ai fondi stessi.

Capo IV della spigolatura e atti consimili

Art. 22 Divieto di spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, nonché compiere altri atti consimili sui fondi, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta dagli agenti. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

Art. 23 Furti campestri

Gli agenti di polizia quando sorprendano, in campagna, persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, cereale ed altri prodotti della terra, le quali non siano in grado di giustificarne la provenienza, daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale dandone immediata partecipazione alla competente autorità giudiziaria.

Art. 24 Modalità di raccolta prodotti del sottobosco

E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini, o altri mezzi che possono provocare danneggiamenti allo strato umifero del terreno, del micelio fungino e dell'apparato radicale della flora. E' altresì vietato danneggiare o distruggere la flora fungina, anche delle specie non commestibili: nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o parte di esse.

Art. 25 Frutti di piante sul confine

I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono rispettivamente al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 26 Cartelli indicativi per esche avvelenate

Qualora su determinati terreni venissero sparse, a scopo di protezione agricola, esche avvelenate, la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il confine del terreno medesimo.

Del fatto dovrà essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Capo V

Delle strade vicinali

Art. 27 Divieto di alterazione

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi,

l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune se formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 28 Espurgo dei fossi

I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

Art. 29 Potatura delle siepi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolare le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In casi di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza o di chi

per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione Comunale potrà compiere dette operazioni a sue spese, ferma restando la violazione accertata.

Art. 30 Aratura terreni adiacenti strade/ripe/fossi

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.

Non possono arare i loro fondi fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, detta fascia di rispetto dovrà essere mantenuta inerbita e pulita.

Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore a metri 0.50 misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale, quindi non il confine catastale.

Nel caso che l'aratura delle capezzagne sia rivolta verso l'interno, oltre al mezzo metro di rispetto, bisognerà aggiungere una distanza pari alla profondità del solco.

Le operazioni di aratura devono altresì essere condotte in modo da evitare possibili danni a qualsiasi manufatto, anche di privati, posto in prossimità dei confini e devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

La violazione di tali regole comporterà per il trasgressore, oltre il pagamento della sanzione prevista, la riparazione degli eventuali danni provocati alla sede stradale e il ripristino dello stato preesistente dei luoghi entro sette giorni, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione Comunale farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle altre modalità di lavorazione dei terreni.

Art. 31 Obblighi dei frontisti di strade

E' proibito di deporre, gettare o far cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buon stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi e nelle cunette latitanti, alle strade stesse.

10

E' vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, in modo da pregiudicare il libero transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso.

Sui fondi e spazi comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto debita autorizzazione del Sindaco.

E' pure vietato trasportare a strascico sulle strade comunali legname di qualsiasi sorta e dimensioni che possa danneggiare il fondo stradale.

Art. 32 Trasporto del letame

Il letame potrà essere trasportato purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. E' vietata qualunque operazione di carico e scarico di letame su strade pubbliche e private gravate da servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato stesso dei carri durante tale trasporto. All'interno del centro abitato, è ammesso il deposito temporaneo di fertilizzante/concime per un periodo non superiore a tre giorni. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostati non lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno del terreno. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso terreno per più di una stagione agraria e deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze: 10 metri dalle sponde e dai corsi d'acqua naturali ed artificiali e 15 metri dalle abitazioni e dalle strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali.

Scaduti i tre giorni dall'accumulo, il letame deve essere incorporato al terreno, al fine di ridurre il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino dovrà essere effettuato con gli appositi mezzi a tenuta stagna onde evitare la fuoriuscita di odore e liquami lungo il tragitto. Lo spandimento dei liquami dovrà essere effettuato in conformità con la normativa vigente.

Art. 33 Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 34 Prevenzione e lotta agli organismi nocivi delle piante

1. Prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura.

In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente.

In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. Lotta contro gli organismi nocivi delle piante di cui al D.L.gs 214/2005

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere.

Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali.

In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. Organi preposti alla vigilanza

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4. Procedure amministrative

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi

entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente

il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5. Disposizioni aggiuntive specifiche in tema di prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti.

Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r.63/78.

6. Disposizioni varie

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (*Regolamento forestale*).

Art. 35 Granoturco

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della pralide del granoturco, i tutoli ed i materiali del granoturco, ove non siano stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o distrutti entro il 15 del mese di aprile.

CAPO VII

Norme relative alla protezione e distruzione degli animali / insetti

Art. 36 Animali insettivori

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso si rendessero molesti a qualunque coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli Organi competenti. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente, è vietata altresì la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

Per l'esercizio della caccia e della pesca si richiamano le disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 37 Seppellimento di animali morti

Il seppellimento degli animali morti per malattie infettive o diffuse o sospette di esserlo, dovrà essere eseguito in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38 Denuncia e obbligo

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale e alla Azienda sanitaria locale competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali, o sospetti di esserlo.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria locale alla quale fu fatta denuncia, il proprietario ed il conduttore di animali infettivi o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la

comunanza a mezzo di abbeveratoi o corsi di acqua.

I proprietari od i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi alle disposizioni che verranno impartite dalle Autorità competenti.

CAPO VIII

Pastorizia ed industria del latte

Art. 39 Commercio del latte

Sotto il nome di latte si deve porre in commercio esclusivamente latte di vacca. Altro latte può essere venduto dichiarando espressamente da quale specie di animale proviene.

Comunque anche i piccoli produttori che forniscano direttamente ai consumatori devono avere la massima pulizia nella mungitura, nella conservazione e nel trasporto del latte. Devono essere usati recipienti di metallo stagnato, di vetro o di alluminio muniti di coperchio, lavabili a perfezione ed esclusivamente adibiti a contenere latte.

Art. 40 Vendita latte

Per la protezione e vendita del latte destinato al consumo diretto, devono essere osservate le Leggi vigenti in materia Sanitaria e di Commercio.

Art. 41 Malattia dell'animale da latte

Al verificarsi di casi di aborto epizootici all'interno della vaccheria, la vendita ed il confezionamento del latte prodotto deve essere sospeso sino alla verifica dello stato di salute di tutti i capi di bestiame da parte del Servizio di Igiene Pubblica. Analogamente si procederà in caso di brucellosi, tubercolosi o qualsiasi altra malattia riscontrata all'interno della stalla.

Art. 42 Autorizzazioni alla vendita del latte

La vendita del latte sfuso al consumo diretto è consentita ai produttori, i quali hanno ottenuto l'autorizzazione delle competenti autorità. E' fatto divieto ai produttori di acquistare e rivendere il latte non prodotto dalle loro vaccherie. Le vaccherie dovranno essere sottoposte costantemente ai controlli dell'Autorità Sanitaria Locale.

Della prevenzione e spegnimento degli incendi.

Art. 43 Divieto di appiccare il fuoco

Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppe a distanza minore di 50 metri, salvo ulteriore prescrizione fissata dalla Regione Piemonte per particolari gravosità, dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

A tale divieto sono tenuti anche coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi.

La legge regionale n.16/1994, la legge quadro 352/2000 e la Legge Forestale sull'utilizzo dei boschi disciplinano, in maniera speciale, le prescrizioni relative al divieto di abbruciamento.

Art. 44 Difesa dei fabbricati rurali dagli incendi

Nei fabbricati rurali, devono costituirsi adatti muri tagliafuochi, opportunamente distribuiti e sporgenti almeno un metro oltre il tetto.

L'ammasso e la conservazione, nei magazzini e nei fienili, paglia, e di altro materiale facilmente combustibile ed infiammabile, può essere fatto solo quando le stesse materie e prodotti siano materialmente secchi; quando non ancora lo siano dovranno essere sorvegliate, salvo i silos a vuoto.

Nei fienili e nei luoghi ove sono riposte e si immagazzinano materie infiammabili, è vietato fumare.

Art. 45 Spegnimento degli incendi

In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale, rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti. Nel caso, trova applicazione l'art. 652 del Codice penale.

Art. 46 Articolo repressione degli incendi

Chiunque scopra un incendio ha l'obbligo di dare l'allarme avvisando il Corpo Forestale ai Vigili del Fuoco, alla locale Stazione Carabinieri e all'Autorità Locale di P.S., in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Nessuno può impedire l'uso delle proprie vasche d'acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell'acqua, né l'uso di utensili atti ad interrompere o fermare l'azione del fuoco, né potrà opporsi sino a che i Vigili del Fuoco e gli addetti autorizzati all'opera di estinzione si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.

Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia. Qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dall'Autorità. I presenti, se richiesti, dovranno prestare la loro opera per l'estinzione dell'incendio stesso, sotto la direzione dei Vigili del Fuoco.

Art. 47 Prescrizioni per prevenire gli incendi

Con richiamo alle disposizioni di cui sopra per allontanare e prevenire il pericolo di incendio, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

_ gli edifici e le case dove si accendono i fuochi dovranno essere munite di camini ben costruiti e sporgenti sopra il tetto dell'edificio;

_ i proprietari o inquilini dovranno curare scrupolosamente la pulizia periodica di tutti i camini;

_ le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti, dovranno avere i fumaiole ad un'altezza tale da evitare danno o incendio ai vicini;

_ è proibito adoperare nelle stalle, nei fienili o nei luoghi dove sono depositati legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, lumi a fiamma aperta;

_ le installazioni elettriche dovranno essere eseguite a norma di legge;

_ non si possono accendere fuochi nei camini con travi od altri sostegni in legno senza i debiti ripari.

Art. 48 Costruzione depositi

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni vigenti in materia in vista di prevenzione incendi.

Art. 49 Fuochi artificiali e razzi

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi ed altri fuochi artificiali, sollevamento di aerostati fuochi e falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai pagliai senza aver ottenuto il permesso dell'Autorità locale di P.S. (Sindaco).

Culture agrarie e allevamenti di bestiame

Art. 50 Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, illuminate e pulite, in buono stato di costruzione ed intonacate; inoltre il bestiame stesso deve essere tenuto pulito.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle. Annualmente, si dovrà provvedere alla disinfezione e disinfestazione delle stalle.

Si richiamano le vigenti disposizioni del T.U. delle Leggi sanitarie, del Regolamento di Polizia Veterinaria e del Regolamento Igienico Edilizio.

Art. 51 Disciplina e limitazioni

Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme dettate per speciali culture o allevamenti.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o culture medesime e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Art. 52 Vivai di piante, stabilimenti orticoli e di semi

Chiunque intende impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e per la selezione dei semi deve ottenere l'apposita autorizzazione degli organi regionali e comunali competenti.

Art.53 Distanze piante e viti

Con richiamo agli artt. 892, 893 e 896 C.C. devono essere osservate per il piantamento le seguenti distanze:

1. Dal confine di proprietà':

- mt. 15 per tutti gli ALBERI DI ALTO FUSTO, ossia quelli il cui fusto sorge ad altezza superiore ai 3mt., quali ad esempio Pioppi, Acacia, Roveri, Platani, Pini, Olmi, Faggi, Noci e simili.

se la zona circostante è costantemente e stabilmente destinata a bosco, la distanza è di mt. 3

- mt.5 per gli ALBERI DI BASSO FUSTO, ossia quelli in cui il fusto, sorto ad altezza non superiore a 3mt., si diffonde in rami, quali ad esempio gli alberi da frutta e le piante ornamentali e da giardino
- mt. 1,50 per gli alberi da frutto con altezza inferiore a mt. 2,50 o coltivati a spalliera
- per la vite la distanza è ridotta a mt. 0,50

2. Dalle strade comunali e vicinali:

- Strade comunali mt.7 per gli alberi di ALTO FUSTO e di mt.3 per le piante di basso fusto.

(fatta salva la distanza di mt. 15 per tutti gli ALBERI DI ALTO FUSTO da terreni seminativi).
- Strade vicinali mt.5 per gli alberi di ALTO FUSTO e di mt.3 per le piante di basso fusto.

(fatta salva la distanza di mt. 15 per tutti gli ALBERI DI ALTO FUSTO da terreni seminativi).

3. Dai corsi d'acqua:

- mt. 3 dal ciglio e mt.6 fra una pianta e la successiva onde consentire la pulizia degli stessi da parte di macchine operatrici, per gli alberi d'alto fusto, pioppi compresi

(fatta salva la distanza di mt. 15 per la coltivazione di alberi di alto fusto da terreni seminativi)
- per il ceduo è consentita la distanza di mt. 0,50 a condizione che venga tagliato ogni 3 anni o comunque quando l'Amministrazione Comunale lo richieda per interventi di pulizia dell'alveo

4. Dai fabbricati, cortili, giardini, orti e frutteti:

Fatti salvi specifici diversi accordi tra le parti, nel centro abitato, gli alberi devono essere piantati alla distanza dai fabbricati e dai confini, come previsto:

- mt. 15 per i pioppi
- mt. 7 per tutti gli ALBERI DI ALTO FUSTO (Acacia, Roveri, Platani, Pini, Olmi, Faggi, Noci e simili.)
- mt. 3 per gli ALBERI DI BASSO FUSTO, ossia quelli in cui il fusto, sorto ad altezza non superiore a 3mt., si diffonde in rami, quali ad esempio gli alberi da frutta e le piante ornamentali e da giardino

Stabilendo, inoltre, che per motivi di sicurezza l'altezza raggiungibile dalle piante non potrà essere superiore alla distanza dal confine.

Per le piante che nascono spontaneamente vanno rispettate le stesse distanze che si debbono osservare per le piantagioni in conformità alle normative degli alberi di alto o basso fusto già sopra menzionate.

Per i vivai di piante ad alto e basso fusto, fatte salve le distanze sopra citate dalle strade e dai fossi, vanno osservate le seguenti distanze dal confine:

- mt 3 per i vivai fino a 3 anni

Tutte le piante radicate a distanza non conforme al presente regolamento, dovranno essere abbattute non oltre il 15° anno di età.

L'eventuale ripiantumazione dovrà avvenire nel pieno rispetto del presente regolamento.
Le disposizioni del presente articolo non hanno efficacia retroattiva, per cui non si applicano ai piantamenti realizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi, potranno essere MANTENUTE, fatti estirpare o abbattere, a insindacabile giudizio del Comune qualora sussistono motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante l'adozione di un'ordinanza.

I trasgressori delle disposizioni di cui sopra, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, saranno tenuti a procedere allo sradicamento degli alberi o degli arbusti impiantati in violazione delle distanze minime prescritte.

Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75 a Euro 150

Pagamento in misura ridotta Euro 150

CAPO XI

Case coloniche, grondaie

Art. 54 Canali di gronda

Le case coloniche e loro attinenze, situate lungo le strade provinciali e comunali, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale, e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

Art. 55 Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile e depositi di altro combustibile.

Le stalle, i porcili, gli ovili, le scuderie ed i pollai, devono essere ad una conveniente distanza dalle case di abitazione; quando siano situate nello stesso corpo di fabbricato, non devono avere in nessun caso comunicazione diretta con i locali di abitazione permanente e non si possono utilizzare per abitazione i locali ad essi sovrastanti se i solai separanti i due locali non siano impermeabili ed isolanti.

Art. 56 Concimaie

Le concimaie vanno allestite a norma di legge ed a tenuta stagna, in modo da non dover costituire danno alle altrui proprietà, né provocare inquinamenti né ingombrare i passaggi di pubblica utilità.

Le concimaie ed i depositi di letame devono essere sistemati in maniera da non arrecare danno o disturbo ai confinanti.

Devono distare almeno 25 (venticinque) metri dalle abitazioni dalle strade di uso pubblico e metri 50 (cinquanta) dai corsi d'acqua, da sorgenti, da pozzi di acqua potabile e da condutture pure di acqua potabile.

Art. 57 Cani da guardia

I cani da guardia degli edifici rurali devono essere custoditi secondo la vigente normativa sulla tenuta e tutela degli animali da affezione.

CAPO XII

TUTELA DEGLI AMBIENTI FLUVIALI

Art. 58 Divieti

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali e sulle rive.

Il Comune cura la pulizia delle rive:

a. obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione o rimozione e al trasporto presso la pubblica discarica.

b. Provvedere all'asportazione o rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a).

Art. 59 Tutela delle acque da inquinamento

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

Art. 60 Divieti

A norma dell'art. 632 c.p. nessuno può ostruire, alterare danneggiare o deviare, in qualsiasi modo i canali ed infrastrutture, i canali di scolo che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti.

È altresì proibito il deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

Art. 61 Uso improprio delle acque

È fatto divieto di prelevare senza autorizzazione e fuori turno di irrigazione l'acqua dai canali consortili e relative diramazioni con qualsiasi mezzo (pompe - bocchetti di presa, ecc...).

Art. 62 Uso dei diserbanti

Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture, è vietato l'uso eccessivo dei diserbanti di ogni genere.

È altresì vietato l'uso di antiparassitari con alto contenuto nocivo.

In deroga a quanto precisato nei commi precedenti, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari.

È fatto, comunque, obbligo di avvertire i confinanti, del tipo e della durata dei prodotti usati, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente arrecato, secondo le norme di leggi vigenti. Inoltre sono vietati i trattamenti insetticidi durante il periodo della fioritura, fatta eccezione per quelli non dannosi alle api ed altri insetti utili.

Art. 63 Prevenzione sanitaria per uso di fitofarmaci

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari immagazzinate (pronti all'impiego).

Pertanto:

_ prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici;

_ prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;

_ i gas tossici destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate.

Art. 64 Classi presidi sanitari

La legislazione in vigore prevede la suddivisione in categorie a seconda della tossicità del prodotto. L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le norme vigenti.

Art. 65 Acquisto e uso dei presidi sanitari

A richiesta degli Agenti di P.S. e Polizia Municipale il detentore di tali presidi sanitari dovrà, esibendo il proprio certificato, dimostrare di essere abilitato dall'Ispettore Provinciale all'agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti. I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura ed è severamente vietato qualsiasi altro uso. Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti, capaci di evitare ustioni alla pelle, guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi. È vietato fumare ed assumere cibi durante l'impiego dei fitofarmaci, onde evitare intossicazioni. È da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irritante o di investire bestiame o altre colture che si trovino a poca distanza dalla zona di irrorazione.

Art. 66 Abbandono confezioni fitofarmaci

È severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate vanno sciacquate, rese inutilizzabili ed innocue e smaltite secondo regolamento dei rifiuti.

TITOLO III

Art. 67 Vigilanza

Il compito della vigilanza sul rispetto e sull'applicazione al presente regolamento spetta ai competenti Organi di Polizia presenti sul territorio i quali, d'iniziativa o a seguito di segnalazione, provvedono a verificare la natura e la fondatezza della violazione e, in caso di accertamento positivo, relazionano il Servizio tecnico Comunale il quale dovrà predisporre apposito sopralluogo di verifica e tutti gli atti conseguenti ai ripristini dello stato dei luoghi (anche in forma coattiva). Agli organi di Polizia di cui

sopra spetta l'onere dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento.

Art. 68 Permessi ed autorizzazioni

Chiunque intenda ottenere permessi, licenze od autorizzazioni di cui al presente regolamento, deve presentare al Comune apposita domanda indirizzata al Sindaco, redatta su carta da bollo e corredata dagli atti, caso per caso, prescritti o comunque necessari ad illustrare chiaramente l'oggetto della domanda.

I permessi e le licenze hanno la durata massima di un anno dalla data del rilascio.

Il Sindaco può revocare, in qualsiasi momento, i permessi, le autorizzazioni il cui oggetto non risulti più rispondente allo scopo per il quale furono rilasciati.

I permessi e le licenze, ove nulla osti, possono, alla scadenza della loro validità, essere rinnovati su domanda scritta dell'interessato.

Art. 69 Sanzioni

Per le violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 50.00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981.

Per le violazioni di cui ai seguenti articoli - Artt. 7 – 12 – 27 – 29 – 30 – 47 – 53 - 58 - è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75.00 a Euro 500.00 con facoltà di pagamento in misura ridotta di Euro 150.00 pari al doppio del minimo entro 60 gg dalla notifica del verbale, come previsto dall'art.16 della Legge 689/1981.,ed in particolare, ove il caso, è prevista altresì la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e cessazione dell'attività.

Art. 70 Abrogazione di norme

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 71 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Rurale entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla sua ripubblicazione all'albo pretorio del Comune.